

Delibera Giunta Regionale 04/03/2009, n. 8/9052

“Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 16/03/2009]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3/4642 del 4 maggio 2007 Attività funebri e cimiteriali: Documento “Gli impianti di cremazione in Lombardia ai sensi del r.r. n. 6 del 2004” ed in particolare:

- la lettera a) delle premesse e il punto 2 del deliberato “...riconoscere ai sensi dell’art. 19 del r.r. 6/2004, gli impianti di cremazione, riportati in tabella 1 dell’allegato A, e, comunque, gli impianti di cremazione che risultino in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs.152/06, alla data di pubblicazione del presente atto”;
- allegato A “Gli impianti di cremazione in Lombardia”, ed in particolare punto S, lettera d) ove, tra i criteri previsti per la verifica preventiva, si prevede che l’indicatore di efficienza deve essere almeno pari a 1000-1200 cremazioni/anno e che la realizzazione di un nuovo impianto è consentita purché a distanza di almeno 50 km da altro impianto in funzione;
- la Tabella 1 “Impianti di cremazione esistenti in Lombardia”, che riporta gli impianti di Pavia, Cremona, Lodi, Bergamo, Brescia, Varese, Busto Arsizio, Mantova, Cinisello Balsamo, Milano (2) e Como;

PRESO ATTO della relazione redatta nell’anno 2008 sull’attività degli impianti di cremazione in Lombardia trasmessa agli enti locali con nota prot. H 1.2008.0035609 del 26 settembre 2008 che, oltre a fornire informazioni sull’andamento delle cremazioni in Lombardia, comunica quanto avvenuto nel primo anno di applicazione della delibera in oggetto in ordine alla verifica preventiva;

VALUTATE

- l’opportunità di consentire, in deroga a quanto stabilito con la d.g.r. 8/4642 del 4 maggio 2007, la realizzazione di impianti di cremazione, con Indicatore di efficienza inferiore a 1000/1200 cremazioni/anno in aree provinciali disagiate, in quanto collocate a notevole distanza da impianto di cremazione esistente;
- la necessità di superare la valutazione dei criteri localizzativi basati sulla distanza minima di 50 km da altro impianto, sostituendoli con una valutazione che consideri i diversi elementi presenti nel contesto territoriale;
- la necessità di un aggiornamento periodico dell’elenco degli impianti di cremazione esistenti in Lombardia, con gli impianti che in futuro acquisiranno l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs, 15/06, per una adeguata informazione agli enti locali da parte della D.G. Sanità;

RITENUTO quindi integrare la lettera a) delle premesse e il punto 2 del deliberato della d.g.r. 8/4642 del 4 maggio 2007 con il seguente periodo:

- “Gli impianti che otterranno successivamente l’autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06, saranno Inseriti nell’elenco degli impianti esistenti a cura della D.G. Sanità che provvederà a renderlo disponibile agli enti locali”.

RITENUTO altresì di modificare il documento “Gli impianti di cremazione in Lombardia” allegato A della delibera n. 8/4642 del 4 maggio 2007 come segue:

- di integrare il punto d.1 Criteri di efficienza aggiungendo dopo il primo periodo “In deroga al criterio sopra indicato di 1000/1200 cremazioni anno, è possibile la rateizzazione di nuovi impianti, in aree provinciali disagiate, in quanto collocate a notevole distanza da impianto di cremazione esistente;
- di sostituire integralmente il punto d.4 Criteri localizzativi con quanto segue:
“La localizzazione di nuovi impianti viene consentita considerando i seguenti elementi:
 - distanza da impianti esistenti tale da salvaguardarne i criteri di efficienza e assicurare una distribuzione più omogenea sul territorio regionale;
 - della viabilità e relative aree critiche;
 - distanze e tempi di percorrenza adeguati rispetto ai possibili fruitori”;

DATO atto che delle proposte di modifica sopra indicate sono state informate, con nota prot. H1.2009.0002466 del 23 gennaio 2009, delle Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente e Territorio e Urbanistica nonché le Amministrazioni Provinciali;

ACQUISITI i pareri positivi delle Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente nonché Territorio e Urbanistica. agli atti della U.O. Governo della prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luogo di lavoro e emergenze sanitarie;

VISTI:

- la legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- la legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»;
- il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- il regolamento regionale 6 febbraio 2007, n.1 Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”;

VAGLIATE e assunte come proprie le precedenti considerazioni;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della D.G. Sanità www.sanita.regione.lombardia.it;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:
 - di integrare la lettera a) delle premesse e il punto 2 del deliberato della d.g.r. 8/4642 del 4 maggio 2007 con il seguente periodo:
“L’inserimento degli impianti che otterranno successivamente l’autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06, saranno inseriti nell’elenco degli impianti esistenti a cura della D.G. Sanità che provvederà a renderlo disponibile agli enti locali.”
 - di modificare il documento “Gli impianti di cremazione in Lombardia” allegato A della delibera n. 8/4642 del 4 maggio 2007 come segue:
 - integrare il punto d.1 Criteri di efficienza aggiungendo dopo il primo periodo *“In deroga al criterio sopra indicato di 1000/1200 cremazioni anno, è possibile la realizzazione di nuovi impianti in aree provinciali disagiate. in quanto collocate a notevole distanza da impianto di cremazione esistente;*
 - di sostituire integralmente il punto d.4 Criteri localizzativi con quanto segue:
“La localizzazione di nuovi impianti viene consentita considerando i seguenti elementi:
 - *distanza da impianti esistenti tale da salvaguardarne i criteri di efficienza e assicurare una distribuzione più omogenea sul territorio regionale;*
 - *viabilità e relative aree critiche;*
 - *distanze e tempi di percorrenza adeguati rispetto ai posti disponibili”;*
2. di dare mandato alla D.G. Sanità di notificare il presente provvedimento ai Comuni e alle Province della Lombardia;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della D.G. Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

Il Segretario
PILLONI